

CCXXXIII

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Elenco di omaggi — Presentazione di disegni di legge — Comunicazione — Approvazione dei disegni di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolanze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degl' Istituti di emissione » (N. 730); « Proroga a tutto il 30 giugno 1908 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi » (N. 734); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 736) — Discussione del disegno di legge: « Prelevazione di L. 14,900 dal Fondo di riserva, per le spese impreviste del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1907-908, per maggiore spesa di retribuzione al personale straordinario » (N. 737) — Parlano il senatore Vischi ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per provvedimenti resi urgenti dal terremoto e dalla piena dei fiumi dell'ottobre 1907 e assegnazione di maggiori fondi in favore dei comuni colpiti dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, nonchè per riparazioni ad opere dello Stato e per concorsi e sussidi ad opere provinciali, comunali e consortili, danneggiate o minacciate da alluvioni o frane » (N. 738) — Parlano nella discussione generale i senatori Veronese, Cadolini e Mezzanotte, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Chiusa la discussione generale, senza osservazioni sono approvati gli articoli e le relative tabelle del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per L. 171,150.09, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27: "Magistrature giudiziarie - Personale" (Spese fisse), dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 729) — Votazione a scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « Concessione al comune di Parma di un mutuo di L. 2,750,000, all'interesse di favore del 3.50 per cento, estinguibile in 50 anni » (N. 726) — Il senatore Cadolini propone il rinvio della discussione del disegno di legge: « Abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie » (N. 731) — Dopo osservazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio, il Senato, su proposta del Presidente, delibera di rimandare ogni deliberazione intorno alla proposta del senatore Cadolini, dopo la discussione degli altri disegni di legge all'ordine del giorno — Approvazione dei disegni di legge: « Aumento di L. 600,000 al capitolo n. 51: "Sussidi diversi di pubblica beneficenza" del bilancio 1907-908 del Ministero dell'interno » (N. 727); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 728) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'orga-*

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1907

nico degli ufficiali del Corpo sanitario militare, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito ed alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito » (N. 730) — Parla nella discussione generale il ministro della guerra — Senza osservazioni si approvano i tre articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Avvertenza del Presidente — Presentazione di relazione — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e tutti i ministri, tranne il ministro della marina.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

N. 392. Il sig. Torelli Giuseppe da Molinello (Massa) propone emendamenti al disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito ».

N. 393. Il Consiglio provinciale di Verona esprime voti in merito al disegno di legge: « Disposizioni per la derivazione delle acque pubbliche ».

N. 394. La Società di miglioramento economico e morale fra gli impiegati subalterni delle Amministrazioni centrali dello Stato, con sede in Roma, esprime voti perchè il primo comma dell'art. 1 del disegno di legge: « Stato degli impiegati civili » sia modificato nel senso di comprendervi, come impiegati di 4^a categoria, anche gli impiegati subalterni in organico (commessi ed uscieri).

N. 395 e 396. Il Comitato permanente delle Cooperative per case popolari, la Società cooperativa Roma per case ed alloggi fra i soci della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, esprimono voti per la sollecita approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il direttore generale del Debito pubblico, Roma: *Relazione sulla conversione dei consolidati 5 per cento e 4 per cento netto al 3.75 e 3.50 per cento netto.*

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Catalogo dell'Esposizione delle Scuole industriali e commerciali in Roma* (novembre, dicembre 1907).

Il direttore generale della Statistica, Roma: *Annuario statistico italiano* (fasc. I, 1905-906).

L'onorevole senatore Mantegazza ed il signor Stephen Sommier, Firenze: *Studi antropologici sui Lapponi.*

Il generale A. Bucchia, Montecchio Precalcino: *Ancora sulla nostra difesa di N.-E.*

Il signor F. Bruno di Tornefort Bricherasio: *Il Rinascimento e la sua influenza nella formazione del diritto e dello Stato moderno.*

Il presidente del I Congresso internazionale delle malattie del lavoro: *Atti di quel primo Congresso internazionale* (Milano, 9, 14 giugno 1906).

Il signor Achille Pellini, Udine: *Fasti d'Italia nuova.*

Il prof. Antonio Caser, Venezia: *La voce del cuore nel dissidio tra i ragionieri d'Italia.*

Il prof. Gustavo Uzielli, Roma:

1° *Le deviazioni dei fiumi negli assedi di Lucca (1430), di Pisa (1509), ed in altre imprese guerresche;*

2° *La geologia delle acque potabili;*

3° *Azione dinamica dell'acqua sulle rocce e sulle terre sciolte.*

Il generale Zambrino Mazzei, Firenze: *Principi di officinetica, teorica universale degli uffici e dei servizi pubblici.*

Il prof. Neocles Kasassis, Parigi:

1° *I Greci ed i Bulgari nei secoli XIX e XX;*

2° *La Macedonia ed i Rumeni.*

Il soprintendente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze:

1° *Resoconto dell'Istituto fototerapico annesso alla Clinica dermosifilopatica per l'anno 1906;*

2° *Raccolte planetoniche fatte dalla R. nave Liguria (vol. I, fasc. 3°).*

L'onor. sindaco della città di Torino: *Relazione sulle condizioni igienico-sanitarie di quel comune pel biennio 1904-905.*

Il prof. dott. Vincenzo Massimi, Ascoli Piceno: *Breve cenno intorno alle malattie acute del sangue e modo di prevenirle e curarle.*

Il signor Giovanni Giannone, Pulsano: *Per la ferrovia litoranea Jonica.*

Il presidente della R. Deputazione di Storia Patria, Torino: *Miscellanea di storia italiana (tomo 12, della raccolta 53^a).*

L'onor. ministro degli affari esteri, Roma: *Annuario delle scuole italiane all'estero governate e sussidiate (1907).*

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dal senatore Tommasini ho ricevuto la seguente lettera della quale do lettura al Senato:

« Ecc.mo sig. Presidente,

« Ricevo con la sua lettera n. 1057/3496 la cortese comunicazione della mia elezione a far parte della Commissione di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto per l'anno 1908.

« Se non che, le osservazioni fatte dal senatore Sormani-Moretti nelle sedute dell'11 e 17 dicembre, il fatto che la Commissione predetta non fu convocata in tutto l'anno decorso; e da oltre dieci anni non si presentò relazione, come si dovrebbe in forza dell'art. 26 e seg. della legge 7 luglio 1866, n. 3066, dell'amministrazione di detto Fondo per parte della Commissione indicata, mi fan temere che, accettando l'incarico, non potrei corrispondere alla fiducia del Senato; nè tutelare quella corresponsabilità che potrebbe spettarmi.

« Prego pertanto il Senato a scusarmi dall'accettare l'onorevole ufficio e ad accogliere l'espressione della mia viva riconoscenza per la fiducia dimostratami.

« Sono con la massima osservanza dell'E. V.

« Dev.mo

« TOMMASINI ».

Do atto al senatore Tommasini delle presentate dimissioni.

Nella prossima seduta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto in sostituzione del senatore Tommasini.

Comunicazione di progetti legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato che, in seguito all'autorizzazione datami nell'ultima seduta di ricevere dal Governo i disegni di legge che per avventura fossero stati approvati dall'altro ramo del Parlamento durante le ferie del Senato, mi sono stati trasmessi i seguenti disegni di legge:

Dal ministro del tesoro:

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolanze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione;

Proroga a tutto il 30 giugno 1908 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi;

Provvedimenti per gli Istituti d'emissione e la circolazione dei biglietti di Banca e di Stato; e riduzioni di tasse sugli affari:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908;

Prelevazione di lire 14,900 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1907-908, per maggiore spesa di retribuzione al personale straordinario.

Dal ministro dei lavori pubblici:

Autorizzazione di spese per provvedimenti resi urgenti dal terremoto e dalle piene dei fiumi dell'ottobre del 1907, e assegnazione di maggiori fondi in favore dei comuni colpiti dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile del 1906, nonchè per riparazioni ad opere dello Stato e per concorsi e sussidi ad opere provinciali, comunali e consortili danneggiate o minacciate da alluvioni e frane;

Approvazione della convenzione 1° giugno 1907 per la liquidazione della gestione della Rete Sicula al 30 giugno 1905.

Dal ministro di agricoltura, industria e commercio :

Modificazioni alla legge 31 maggio 1903, n. 254 sulle case popolari.

Do altresì comunicazione al Senato della presentazione delle relazioni sui seguenti disegni di legge:

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolzze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione;

Proroga a tutto il 30 giugno 1908 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908;

Prelevazione di lire 14,900 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1907-908, per maggiore spesa di retribuzione al personale straordinario;

Autorizzazione di spese per provvedimenti resi urgenti dal terremoto e dalle piene dei fiumi dell'ottobre 1907, e assegnazione di maggiori fondi in favore dei comuni colpiti dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, nonchè per riparazioni ad opere dello Stato e per concorsi e sussidi ad opere provinciali, comunali e consortili danneggiate o minacciate da alluvioni e frane;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per lire 171,150.09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Magistrature giudiziarie - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907;

Concessione al comune di Parma di un mutuo di lire 2,750,000 all'interesse di favore del 3.50% estinguibile in 50 anni;

Abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie;

Aumento di lire 600,000 al capitolo n. 51: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza » del bilancio 1907-908 del Ministero dell'interno.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908.

Modificazione all'organico degli ufficiali del

Corpo sanitario militare, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito ed alla legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Provvedimenti per gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca e di Stato; e riduzione di tasse sugli affari;

Tassa comunale sulla pietra pomice nell'isola di Lipari;

Relazione della Commissione per il regolamento interno del Senato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe, per prima, la votazione per la nomina di un commissario di vigilanza per l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Però, allo scopo di risparmiare tempo, io proporrei che si procedesse invece alla discussione di alcuni disegni iscritti all'ordine del giorno, sui quali, spero, non vi sarà troppo lunga discussione, per potere, più tardi, procedere contemporaneamente alla votazione a scrutinio segreto di questi disegni di legge ed alla votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Se non vi sono osservazioni, così s'intende stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolzze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione » (N. 733).

PRESIDENTE. Passeremo allora alla discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolzze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 733).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessun chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1907

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1908.

(Approvato).

Art. 2.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1908, le agevolzze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga a tutto il 30 giugno 1908 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi » (N. 734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto il 30 giugno 1908 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

La proroga accordata fino al 31 dicembre 1907 con la legge 30 dicembre 1906, n. 655, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilità degli stipendi, è estesa al 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 204,550 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	47. Spese d'ufficio del Ministero	L.	15,000
»	48. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	»	25
»	65. Spese d'ufficio (Avvocature erariali) (Spese fisse)	»	2,000
»	66. Fitto di locali non demaniali (Avvocature erariali) (Spese fisse)	»	4,250
»	77. Spese per trasporto fondi e di Tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione dei valori. »	»	10,000
»	88. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	»	2,775
»	89. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508	»	55,000
»	92. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa »	»	20,000
»	95. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	»	44,500
»	96. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	»	10,000
»	104. Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	»	1,000
»	149- <i>octies</i> . Compensi agli impiegati della Corte dei conti per lavori straordinari	»	25,000
»	149- <i>novies</i> . Compensi agli impiegati della Corte dei conti per indagini sui rendiconti dello Stato eseguite per incarico della Giunta generale del bilancio	»	5,000
»	149- <i>decies</i> . Spese per estendere l'impianto della luce elettrica nei locali d'ufficio della Corte dei conti	»	10,000
	Totale	L.	<u>204,550</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	23. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione, a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Spesa obbligatoria)	L.	160,000
»	45. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	»	29,000
»	67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) »	»	10,550
»	90. Spese di commissione e di cambio nei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	»	5,000
	Totale	L.	<u>204,550</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Prelevazione di L. 14,900 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1907-908, per maggiore spesa di retribuzione al personale straordinario » (N. 737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Prelevazione di lire 14,900 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1907-908, per maggiore spesa di retribuzione al personale straordinario ».

Do lettura al Senato di questo disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la prelevazione di lire 14,900 dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1907-908, da portarsi in aumento al capitolo n. 3: « Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari commessi gerenti e applicati (spese fisse) » del bilancio stesso.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Questo disegno di legge è la necessaria conseguenza di quanto avevamo già preveduto discutendo i bilanci dei passati esercizi del bilancio del Fondo per il culto. Dico avevamo preveduto, perchè fummo in molti; cito tra gli altri, il compianto senatore Carta-Mameli, nonchè i senatori Rattazzi e Rossi Luigi, nella loro qualità di relatori dei bilanci. Dicemmo ripetutamente che bisognava alla fine sistemare la condizione dei pochi avventizi che si trovavano nell'Amministrazione del Fondo per il culto, e sistemarli per un sentimento, se non di giustizia, certamente di equità, di benevolenza verso individui, che per tanti anni la-

vorano e con onore e con soddisfazione dei superiori a servizio della cosa pubblica.

I ministri risposero a noi con parole di pieno affidamento, e specialmente il ministro Orlando con parole di promessa. Ma volle forza di cose che proprio quando le promesse erano più espansive si veniva a togliere dal rispettivo bilancio lo stanziamento che serviva a pagare codesti avventizi.

Si aboliva lo stanziamento, non per colpa del ministro, che quelle promesse faceva, cioè dell'onor. Orlando ma perchè era venuta dalla Giunta generale del bilancio dell'altro ramo del Parlamento un monito che sembrò perentorio, onde il predecessore dell'onor. ministro Orlando si indusse a proporre tale riduzione che portò al congedo dei 17 avventizi.

Dopo il congedo prevalsero osservazioni, che l'illustre relatore senatore Finali rilevò e sintetizzò con parole che parlano al cuore ed alla mente. Quali furono le osservazioni? Dice l'illustre senatore Finali: « il presente disegno di legge è una nuova prova della difficoltà somma di diminuire il numero degli impiegati nell'Amministrazione dello Stato con qualunque titolo siano essi stati assunti ». E ciò è naturale, perchè padri di famiglia, per quanto entrati in servizio in qualità di avventizi, per quanto difidati di non avere diritti, e nè potere acquisirne in avvenire, non possono da una pubblica Amministrazione, e specialmente dall'Amministrazione dello Stato, essere mandati via dopo aver servito per moltissimi anni; ed essere mandati via quando già essi sono nell'assoluta impossibilità di procacciarsi diversamente un pane.

Ma le considerazioni parlavano anche alla mente; perchè si vide immediatamente dal ministro Orlando che non era possibile fare a meno dell'opera di detti avventizi, inquantochè il lavoro che ancora per molto altro tempo resta ad assolversi dal Fondo per il culto in esecuzione di molte leggi speciali, è tale da richiedere ancora l'opera loro e forse anche quella di molti altri, onde sarebbe stato assurda la progettata riduzione di personale.

Fu per questo che il ministro Orlando, ed io glie ne rendo pubblica lode, escogitò il modo di tenere quei 17 avventizi come meglio poteva, con le risorse del bilancio, ed ora ha assunto la responsabilità di venire davanti al Parlamento a chiedere con questo progetto di

legge nuovi fondi, sino alla fine dell'esercizio.

Ed occupandoci di ciò, sarà lecito a me, che ebbi l'onore, come ho ricordato, di fare di questo argomento oggetto di mie considerazioni; sarà lecito, a me, dico, di ripetere quello che sin da quando, in qualità di relatore, riferii sulla legge di riforma dell'ultimo organico del Fondo per il culto, previdi e dissi, cioè che quella non era e non poteva essere definitiva; ma bisognava già prepararsi a completarla. E ciò sarà lecito a me maggiormente dopo le richieste e preghiere che furono fatte nell'altro ramo del Parlamento da deputati, e anche dall'egregio uomo che in quel momento parlava a nome della Giunta generale del bilancio.

Si disse nella Camera elettiva di votare volentieri questa legge, pregando pertanto il Governo di trovar modo di sistemare definitivamente i 17 avventizi; ed il Governo rispondendo pronunciò queste parole: «Il Ministero riconosce la convenienza di provvedere ad una sistemazione definitiva degli avventizi, ed è ben lieto che l'autorevole voce, oggi ben diversa, della Giunta del bilancio e dell'onor. Faelli, siano venute a confermare il Ministero nell'avviso nel quale esso già si trovava, di sistemare definitivamente questi avventizi».

Io, mentre lodo il Governo per avere così solennemente manifestato i suoi intendimenti, dichiaro che sarei molto lieto se tale dichiarazione udissi ora riconfermata coll'aggiunzione di una maggior precisione in quanto al tempo, perchè non accada che, finito l'esercizio al 30 giugno 1908, il mio carissimo amico il ministro Orlando, non ritorni a dibattersi fra le predette ragioni che parlano al cuore ed alla mente. Egli che ha mente e cuore, saprà provvedere a tempo anche nell'interesse della cosa pubblica. (Approvazioni).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il discorso fatto dall'onor. Vischi e le acutissime osservazioni della Commissione di finanze, mi obbligano a ricordare brevemente i precedenti di questo progetto, e ciò anche per rettificare una lieve inesattezza in cui è incorso il senatore Vischi, il quale ha

attribuito a me delle dichiarazioni fatte quando io ancora non era ministro...

VISCHI. No, no.

*ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Effettivamente questi avventizi sono entrati nell'Amministrazione del Fondo per il culto; ma io ho la coscienza serena, perchè nessuno fu da me nominato. Per essi, come per tutti gli straordinari ammessi, si era determinata una corrente favorevole, ispirata al sentimento di umanità, perchè fossero definitivamente sistemati.

È esatto che nella discussione dei precedenti bilanci, delle raccomandazioni e sollecitazioni furono rivolte ai miei predecessori e che vennero accolte.

È strano, poi, che si sia venuti nella determinazione di mandarli via.

Quando assunsi l'ufficio di Guardasigilli trovai questa determinazione già presa, forse per accordi intervenuti fra la Giunta del bilancio ed il mio predecessore. Quali furono i fattori di questa determinazione? Credo che siano stati molteplici, quantunque non registrati. Innanzi tutto il bilancio del Fondo per il culto era in *deficit* e, premendo da una parte il Tesoro per la restituzione di quel milione, la cui storia è molto lunga, e rimproverandosi al Fondo per il culto dall'altra una non sufficiente parsimonia nelle spese, il Fondo per il culto procedette ad un lavoro di lesina sul bilancio, togliendo tutte le cifre che forse non si dovevano togliere e così la cifra impostata in bilancio per gli avventizi venne cancellata.

Questa è la prima delle ragioni; ora rispondo alle acute osservazioni del relatore.

Se volete mandar via questi avventizi e se ragione per questo vi è ora, c'era anche prima e si poteva provvedere, dice il relatore.

Io non posso dire le ragioni alle quali si ispirò un'Amministrazione di cui non posso direttamente rispondere.

Altri fattori di questa eliminazione sono stati due sentimenti opposti. L'odio, per dir così, contro gli avventizi per la loro irregolare ammissione in servizio; mentre per di più si diceva: siccome li mandate via come avventizi, ciò significa che devono rimanere come impiegati di ruolo. Tutto questo complesso di cose determinò la eliminazione della somma, ma, appena cancellata, venne il pentimento, e

non in me, perchè la medesima Giunta del bilancio, che aveva proposta la soppressione, nella discussione orale che ebbe luogo di questo disegno di legge, raccomandò che gli avventizi non fossero mandati via. Questa raccomandazione fu ripetuta in quest'Aula dal senatore Vischi, ed io promisi che avrei fatto il possibile perchè questi avventizi non fossero messi sul lastrico, e l'onorevole senatore vede che mantengo la promessa.

Ora lo stesso onor. senatore vorrebbe una promessa ulteriore, ossia la loro sistemazione in organico.

Dichiaro che qualche cosa in questo senso bisognerà fare, non per riguardo verso gli avventizi stessi, che di riguardo non mi sembrano meritevoli, ma per regolarità di amministrazione. Forse è bene che si elimini dall'Amministrazione questa figura irregolare d'impiegati, tanto più che ne sono rimasti pochi.

Dirò inoltre che, se avessi potuto concretare un disegno di sistemazione definitiva, lo avrei fatto, ma non mi è stato facile, per una serie di difficoltà, che sarebbe lungo l'enumerare.

Se ne potrà riparlare; ma è certo che vi sono difficoltà d'indole organica e amministrativa per il modo della sistemazione, ma convengo che in un modo o nell'altro questi avventizi si dovranno sistemare.

Spero che di questi schiarimenti e di queste spiegazioni il senatore Vischi si dichiarerà soddisfatto.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Innanzi tutto debbo riconoscere che la storia dei fatti è quale venne narrata dall'onorevole signor ministro; e debbo pure riconoscere che nell'improvvisazione ho accennato forse confusamente a qualche particolare dando così luogo ad anacronismi per cui parevo di attribuire al ministro una colpa mentre volevo rivolgergli ringraziamenti per i suoi principi di equità verso tanta povera gente, e per il suo accorgimento nell'interesse della cosa pubblica.

Però contro l'intonazione delle parole del ministro voglio dire che non capisco la malcelata antipatia contro gli avventizi. Non interesserà agli altri di saperlo, ma io sento il bisogno di manifestare che ho piuttosto qualche

antipatia contro i *gros bonnets*, contro gli alti papaveri; e specialmente contro taluni di essi i quali, entrati nello stesso modo degli avventizi, han fatto fortunata carriera, sia pure con il lavoro e con lo studio, sino ad ascendere anche ad alti posti, ed oggi fanno i rigorosi. Io invece ho sempre una grande simpatia per i più umili.

Non facciamo colpa agli avventizi per aver cercato ed ottenuto un'occupazione. Sarebbe strano far colpa a chi cerca tutti i mezzi per procurarsi un onesto pane quotidiano. Se c'è qualche cosa a discutere, non va tutta addossata agli avventizi: diciamo il *mea culpa* tutti. Ora resta il dovere di sistemare questa gente, la quale non può lavorare sotto l'incubo di essere licenziata neanche con preavviso di 15 giorni, come si licenzia un servitore.

D'accordo adunque, tutti, che bisogna sistemare costoro per equità, dirò per giustizia, e nell'interesse del servizio; ed io devo ringraziare, come ringrazio, l'onorevole ministro della promessa che ha ripetuto anche adesso, e della quale prendo atto, cioè, di cercare di eliminare tutte le difficoltà che ci sono per preparare un progetto di sistemazione definitiva (difficoltà che io conosco) e di presentare al più presto possibile opportune proposte al Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per provvedimenti resi urgenti dal terremoto e dalle piene dei fiumi dell'ottobre 1907 e assegnazione di maggiori fondi in favore dei comuni colpiti dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, nonché per riparazioni ad opere dello Stato e per concorsi e sussidi ad opere provinciali, comunali e consortili, danneggiati o minacciate da alluvioni e frane » (N. 738).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge iscritto al numero 4 dell'ordine del giorno: « Autorizzazione di spese per provvedimenti resi urgenti dal terremoto e dalle piene dei fiumi dell'ottobre 1907, e assegnazione di maggiori fondi in favore dei comuni colpiti dall'eruzione del Vesuvio dell'a-

prile 1906, nonchè per riparazioni ad opere dello Stato e per concorsi e sussidi ad opere provinciali, comunali e consortili danneggiate o minacciate da alluvioni e frane ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge :

(V. Stampato N. 738).

PRESIDENTE. L'onor. Veronese presentò su questo argomento una domanda di interpellanza che fu poi rinviata appunto alla discussione di questo disegno di legge.

Egli ha quindi facoltà di parlare.

VERONESE. Ricorderò che, insieme ai colleghi senatori Tassi e Rossi, avevo presentato un'interpellanza all'onor. Presidente del Consiglio ed all'onor. ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intendano prendere per eseguire una sistemazione organica dei nostri corsi d'acqua.

L'onor. ministro dei lavori pubblici in una precedente tornata, invitò gli interpellanti a differire lo svolgimento di essa, immediatamente prima della discussione di questo disegno di legge.

La relazione del ministro e quella della Giunta del bilancio su questo disegno di legge accennarono a questo grande problema della sistemazione dei nostri corsi d'acqua; però il ministro, prima che si discutesse il disegno di legge alla Camera, emanò insieme col ministro di agricoltura, industria e commercio un decreto, col quale si istituisce una Commissione che deve proporre il migliore coordinamento fra l'azione amministrativa dei due Ministeri, consentito dalle leggi in vigore, e di studiare anche le modificazioni da introdursi negli ordinamenti legislativi allo scopo di rendere più efficace e più pronta la suaccennata cooperazione.

Se non sono male informato, l'onor. Presidente del Consiglio chiese che le interpellanze presentate su questo argomento alla Camera fossero rinviate dopo le ferie. Onde, quando l'illustre nostro Presidente, alla chiusura della tornata di sabato, indicò l'ordine dei lavori per la odierna seduta, non essendo presenti l'onorevole Presidente del Consiglio ed il ministro dei lavori pubblici e ritenendo che non avrei potuto essere presente oggi al Senato, presi la parola per chiedere io stesso il rinvio dell'in-

terpellanza dopo le ferie, e manifestando anche un dubbio intorno al decreto.

La questione della sistemazione dei nostri corsi d'acqua oramai si impone, ma è un problema così complesso che deve essere trattato con tutta l'ampiezza necessaria. Già, dopo le inondazioni del 1905, svolsi un'interpellanza nella quale, dopo aver manifestato la mia opinione intorno alle cause delle rotte che funestarono il Veneto, accennai anche ad alcuni provvedimenti che ora mi permetto di ricordare:

miglioramento delle condizioni del corpo del Genio civile, fornendogli i mezzi adeguati al suo regolare funzionamento;

difesa dei nostri corsi d'acqua dalle origini al mare e modificazioni della legge sulle opere idrauliche di terza categoria per renderne la difesa più pronta ed efficace;

modificazioni della legge sui rimboschimenti e di quella forestale, che rimasero fino ad oggi quasi lettera morta;

raccolta di osservazioni e di esperienze metodiche sui bacini dei nostri grandi fiumi, la quale, a mio avviso, deve essere la base di ogni sistemazione razionale dei nostri corsi d'acqua;

coordinamento della sistemazione idraulica con le altre grandi opere che vi si collegano, cioè le bonifiche, i porti, la navigazione interna, le derivazioni di acque pubbliche;

classificazione in seconda categoria di molte arginature e compimento di altre già classificate.

E finalmente: Difesa provvisoria, laddove se ne manifesti il bisogno, in attesa di una sistemazione organica definitiva.

Questi sono i provvedimenti ai quali allora accennai.

Quelli presi dall'attuale ministro, sia nei riguardi del miglioramento del corpo del Genio civile, sia nei riguardi di un migliore coordinamento fra l'azione del Ministero di agricoltura e quello dei lavori pubblici, certamente entrano nell'ordine d'idee che io avevo svolto nella mia interpellanza sulle inondazioni del 1905, ma credo che siano insufficienti.

Ora dovrei dare la dimostrazione di questa insufficienza, ma il tema è troppo ampio per poter essere discusso in una seduta come questa, in cui abbiamo molti disegni di legge all'ordine del giorno; ritengo anche che tale

discussione possa esser fatta ancor prima di aspettare le conclusioni della Commissione che fu nominata, inquantochè lo svolgimento di queste interpellanze, tanto alla Camera quanto al Senato, potrà servire anche alla Commissione che deve occuparsi di questo importante argomento e al Governo per le sue proposte.

Quindi io prego gli onor. ministri interpellati, il Presidente del Consiglio e il ministro dei lavori pubblici, di consentire che questa interpellanza sia svolta alla ripresa dei lavori legislativi del Senato.

Ho detto anche che manifestai nella seduta di sabato un dubbio, vale a dire se l'istituzione della nuova Commissione non abbia per conseguenza (certo non sarà nell'intendimento del ministro) di sospendere l'applicazione della legge del Magistrato alle acque in quanto riguarda il coordinamento dell'azione del Ministero di agricoltura, industria e commercio con quella del Ministero dei lavori pubblici; e siccome non era presente il ministro dei lavori pubblici, mi limitai ad esprimere questo dubbio e l'onor. ministro della guerra promise che glielo avrebbe riferito. Dirò quindi ora le ragioni di questo mio dubbio.

Intanto osservo che della Commissione fa parte un ispettore al Magistrato alle acque. Inoltre nella relazione che precede il decreto si dice: «...da una parte le recenti leggi del Magistrato alle acque, sulla Basilicata e sulla Calabria, e dall'altra parte l'istituzione della Commissione centrale delle bonifiche hanno preluso all'adozione... Ma tali provvedimenti segnano solo una timida mossa sulla via che bisogna a gran passi percorrere». Questo periodo fa nascere precisamente il dubbio che, fintantochè questa Commissione non presenti le sue proposte, rimanga sospesa la legge sul Magistrato, per quanto riguarda lo scopo del citato decreto, e si attenda di vedere quali altri provvedimenti bisognerà adottare per applicarla.

Siccome io contribuì modestamente anche allo studio e al miglioramento della legge del Magistrato insieme cogli altri miei colleghi dell'Ufficio centrale, che riferì su di esso, ed insieme anche ad altri colleghi che nel Senato presero larga parte alla discussione, così mi permetto di esprimere l'opinione che la legge del Magistrato, in questo senso, non è una timida mossa, ma rappresenta una cosa organica che deve essere frattanto attuata.

Difatti nella legge del Magistrato abbiamo un Comitato tecnico di Magistratura composto di quattro ispettori del Genio civile e di un ispettore di prima classe forestale, di più è assegnato al Magistrato il personale forestale che dipende da lui.

Coll'art. 14 abbiamo dato al Magistrato alcune facoltà del ministro dei lavori pubblici e del ministro di agricoltura, industria e commercio appunto per il coordinamento dell'azione del Ministero di agricoltura con quella del Ministero dei lavori pubblici.

Inoltre l'art. 13 suona così:

« Al Magistrato alle acque è affidato l'incarico di provvedere alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche, in relazione alle metereologiche, che riguardano i fiumi e loro bacini montani del compartimento, la laguna ed il mare di Venezia, sentita un'apposita Commissione scientifico-tecnica da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

« Al Magistrato alle acque sono pure affidati: lo studio sistematico permanente di tutti i corsi d'acqua e loro bacini e della laguna; la preparazione, anche di propria iniziativa, dei progetti per opere idrauliche, di loro sistemazione, di difesa o di perfezionamento nel territorio ad esso sottoposto, per le relative proposte al Ministero dei lavori pubblici ».

La legge provvede dunque in modo organico. Ma il mio dubbio è ancora fondato su un altro fatto. La legge del Magistrato non è ancora applicata, almeno in gran parte. Si può dire che fino alle inondazioni dell'ottobre scorso il Magistrato non funzionò, gli ispettori stavano in comunicazione direttamente col Ministero dei lavori pubblici anzichè col Magistrato, e il capo della Magistratura in quei momenti disgraziatamente non si trovò presente, di modo che la legge non fu applicata nemmeno nei casi di immediata urgenza.

Certo, dopo le inondazioni, il Ministero fece tutto il possibile per provvedere alle necessità del momento, e si deve dar lode all'attuale ministro dei lavori pubblici che ha istituito un ufficio di revisione a Venezia per i progetti approvati dal Comitato tecnico di magistratura.

Ma manca il regolamento. L'art. 22 della legge dice: « Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con Regio decreto,

sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento il quale determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge. Ma questo regolamento non solo non è stato fatto, ma neppure si pensa di farlo. Ora credo che la mancanza di questo regolamento sia assai grave. Già in Senato si è insistito perchè il regolamento non alteri le disposizioni della legge. Si dice che bisogna aspettare un po' l'esperienza per poterlo fare, ma ciò è pericoloso. Se lo stabilire le norme per l'esecuzione della legge non è cosa facile, tuttavia credo che non manchino persone competenti, sia fra coloro che hanno partecipato alla formazione della legge, sia nel Magistrato stesso, per proporre un buon regolamento.

Fatto il regolamento, l'esperienza potrà poi indicare i miglioramenti da apportarvi, ma applicare la legge senza il regolamento crea una grave incertezza. Ad es. è il regolamento che deve indicare quali sono i casi d'urgenza nei quali il Magistrato può provvedere anche all'esecuzione immediata dei lavori, il cui importo non superi la somma di lire 200,000, quando siano stanziati all'uopo i fondi nel bilancio. Senza il regolamento o il Magistrato ricorrerà al ministro e la legge non sarà applicata, o possono sorgere dei conflitti fra il Magistrato e l'Amministrazione centrale, tanto più facilmente in quanto si può dire che oggi stesso non sono poche le persone autorevoli che non hanno molta simpatia per questa legge di sano decentramento.

Così per quanto riguarda il coordinamento tra il ministro dei lavori pubblici ed il ministro di agricoltura, osservo che la Commissione scientifico-tecnica, di cui parla l'art. 13, per suggerire al Magistrato il modo migliore per fare la raccolta metodica di osservazioni, che ha da servire alla compilazione dei progetti di sistemazione, deve essere nominata *secondo le norme del regolamento*. Di quella Commissione dovrebbero far parte un rappresentante del ministro di agricoltura, un rappresentante del ministro della marina e uno del ministro della guerra che, come si sa, sono interessati nelle questioni che riguardano specialmente la laguna e il mare, come il ministro di agricoltura è interessato in tutte le questioni della difesa dei bacini montani.

Quindi raccomando all'onor. ministro che l'ar-

ticolo 22 della legge sia mantenuto, perchè, senza il regolamento, alcune disposizioni della legge non possono essere applicate interamente.

Ed un'altra raccomandazione debbo fare all'onor. ministro. Il Comitato tecnico della Magistratura deve esser composto di quattro ispettori del Genio civile, due di 1^a e due di 2^a classe; invece non ce ne sono che tre, mentre, da principio specialmente, si tratta di applicare una legge, nella quale sono contemplati tutti i problemi tecnici che riguardano le acque del compartimento. Quindi credo che sia necessario, al più presto, di nominare l'ispettore di 1^a classe che manca nel Comitato tecnico.

Ho a fare ancora un'altra raccomandazione d'indole urgente. Ho rilevato che nelle inondazioni del 1905 sono avvenute delle rotte o in argini classificati di seconda categoria non ancora sistemati, oppure in argini che hanno tutti i caratteri della seconda categoria e che non sono ancora stati classificati. Ad esempio: il Canale di Valle, che è un canale di navigazione di prima classe, è il terzo lato di un grande triangolo di cui gli altri due lati sono l'arginatura dell'Adige e l'arginatura del Gorone che sono classificati in seconda categoria e già sistemati.

È certo che una rotta nel Canale di Valle renderebbe frustranee tutte le spese fatte per la difesa degli altri due lati. Quindi raccomando al ministro che faccia applicare la legge del Magistrato alle acque per questi argini la cui difesa è così urgente che ad ogni piena, si può dire, c'è il timore che essi vengano squarciati.

Ricordo che il Senato si è occupato con grande amore di questa legge, tanto che la discussione durò per quattro giorni. Vi parteciparono senatori non solo veneti, ma anche di altre regioni; si vide nel Magistrato alle acque un'istituzione che può servire di esempio per la risoluzione dei problemi idraulici anche nelle altre regioni.

Io confido che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, che conosce perfettamente le condizioni del compartimento del Magistrato alle acque, vorrà provvedere perchè questa legge abbia, nel più breve tempo possibile, piena esecuzione.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Dopo che fu promulgata la legge sul Magistrato alle acque, s'incominciò a parlare di ampliarne la giurisdizione.

Io prego l'onorevole ministro di andare a rilento in siffatti provvedimenti, perchè l'ampliamento, come si disse allorchè fu discussa la legge, deve esser fatta per bacini.

Non si può aggregare al territorio regolato dal Magistrato alle acque di Venezia una provincia, od un territorio qualunque, quando questo non rappresenti un intero bacino idrografico; imperocchè il principio fondamentale della legge è questo: il Magistrato di un bacino implica il governo delle acque ed il governo delle foreste, perchè queste sono causa dei danni oppure sono mezzo di difesa del corso dei fiumi e dei torrenti.

Ora, se si vuole estendere l'applicazione di questo principio, bisogna creare altre circoscrizioni idrauliche, e specialmente converrebbe costituire il grande Magistrato alle acque dominante l'intero bacino del Po; il regime del quale, per chi non voglia farsi illusioni, si collega con quello di tutti i minori fiumi che ne sono tributari.

Dunque la nuova istituzione dovrebbe governare, dal monte al piano, il regime delle acque alimentatrici del gran fiume mentre il Magistrato, istituito con la recente legge, è chiamato a regolare le molteplici opere idrauliche ed i fiumi del Veneto, i quali non scolano nel Po, ma vanno direttamente al mare. Di questa regione s'è potuto fare un bacino separato, perchè quel territorio è assolutamente indipendente dal Po, e solo ha rapporto con questo, per le opere di seconda categoria.

Se adunque l'onorevole ministro pensa di estendere l'applicazione del principio, costituisca nuovi Magistrati alle acque in altri bacini, ma non cerchi di ampliare il territorio del Magistrato alle acque costituito nel Veneto anche perchè estendendone soverchiamente la giurisdizione, si renderebbe soverchiamente complessa l'opera sua.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Io non entrero nell'argomento trattato dall'egregio collega Veronese, perchè il suo discorso riguarda un'interpellanza, e lascerò che risponda il ministro. Mi occuperò semplicemente della legge in esame,

che provvede a danni, ai quali è necessario rimediare. Le inondazioni in cinque provincie del Regno, le eruzioni del Vesuvio, il terremoto in Calabria, i gravi danni per frane, che si sono manifestate in parecchie provincie, determinano questo disegno di legge.

L'onor. ministro con molta solerzia l'ha presentato, ed ha accennato a taluni bisogni. Vi sono però degli altri bisogni, dei quali si è interessata la Camera dei deputati, ed io per quelli non ho nulla da osservare, senonchè raccomandare agli onorevoli ministri di volerli tener presenti. Soltanto quello che io vorrei dire è questo: con la presente legge non si rimedia agli inconvenienti che si sono presentati, ma vi è un principio di miglioramento. Difatti, se noi guardiamo il primo caso, che sarebbe quello delle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria nel Veneto, troviamo che lo stesso ministro ha detto che il fondo totale di lire 20 milioni basterà appena a quanto occorre, secondo i dati raccolti per le prime riparazioni e sistemazioni, necessarie a fronteggiare la minaccia di ulteriori piene in un tempo non lontano. Spese ben maggiori importerà l'attuazione di un programma definitivo ed organico dei lavori, che sarebbero i 60 milioni di cui si parla col disegno di legge presentato alla Camera dei deputati.

Quanto alla Calabria, il fondo di 1,500,000 lire, che pel momento proponiamo di destinare alle riparazioni e ricostruzioni di case ed ai soccorsi in genere, servirà ad impedire che, esauriti fra breve i proventi della carità privata, s'interrompano gli aiuti ed i lavori; ed anco ad iniziare provvedimenti che finora non sono stati possibili; con sicurezza prevedesi che il fondo assegnato non basterà, onde anche qui bisognerà aggiungere qualche altra cosa. Passo alle frane. Per le frane io parlerò di una provincia di cui ho maggior domestichezza, la quale si trova a dover provvedere a 3,541,000 lire di frane.

Ora in questo disegno di legge è preveduta la somma di 1,200,000 lire, ossia la terza parte di quello che occorrerà in seguito. Io trovo che il disegno di legge è ben fatto, perchè per molto tempo non occorreranno altri fondi, ma dovrà il ministro provvedere a questi altri fondi, i quali sono resi necessari dall'esecuzione delle opere di cui tratta questo disegno di legge.

Non voglio nemmeno tacere che, quanto a qualche disimpegno di spesa, si è trovata alcuna difficoltà nella Commissione. Ci sono delle spese le quali sono rimandate, e sono sicuro che l'onorevole ministro, nel caso che occorrerà, si presenterà al Parlamento a domandare nuovi fondi; ma egli tenga presente che questa legge non racchiude tutto quello che occorre per provvedere ai vari bisogni. Questo è quello che ho voluto dire in generale riguardo al progetto di legge, il quale, peraltro merita l'accoglienza favorevole del Senato.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Per verità dovrei dolermi che l'onorevole Veronese in mia assenza, nè essendone io prevenuto, abbia censurato l'istituzione della Commissione Reale, la quale deve studiare come meglio si possa coordinare l'azione del Ministero dei lavori pubblici con l'azione del Ministero di agricoltura, industria e commercio sia riguardo alla difesa idraulica, sia riguardo alle bonifiche. Ho invece gran piacere che, essendo egli tornato oggi su questo argomento, permetta a me di dissipare i dubbi che egli aveva manifestati.

Il decreto, che istituisce quella Commissione, non viene a ledere in nulla l'azione del Magistrato alle acque.

La competenza attribuita dalla legge al Magistrato alle acque merita, a mio parere, di essere integrata per quanto riguarda la connessione tra le opere idrauliche e le opere forestali, sia con provvedimenti, i quali rendano l'azione delle autorità alla periferia ancor più efficace di quello che oggi è, sia con provvedimenti che soprattutto coordinino l'azione delle diverse autorità centrali; giacchè senza una loro intima armonica connessione d'indirizzo e di procedimenti, non sarebbe sperabile di aver risultati veramente soddisfacenti dall'azione delle autorità locali. E qualche altra cosa occorre: introdurre modificazioni nelle nostre leggi, affinché l'armonia d'indirizzo, la comunanza di mezzi, essendo stabilita dalla legge, non sia rimessa alla buona volontà dei ministri o dei funzionari, ed affinché essi nello svolgere un comune programma d'azione non trovino, come al presente, ostacolo in disposizioni di legge.

Vede dunque l'onorevole senatore Veronese come, anzichè appagare il suo desiderio, che ora dalla competenza della Commissione e poi dall'ambito dei provvedimenti da adottarsi in base alle sue proposte, venga assolutamente escluso quanto riguarda il Magistrato alle acque, è invece da desiderare che anche questo istituto abbia da ritrar giovamento da quegli studi e da quei provvedimenti. Provvedimenti che sono nel comune desiderio di quanti si occupano di materie idrauliche e forestali da lunghissimo tempo, ma rispetto ai quali urge ormai passare dalle affermazioni teoriche e dalle vaghe aspirazioni generiche a qualche cosa di preciso e di concreto.

Questa è l'impresa, a cui l'onorevole mio collega d'agricoltura, industria e commercio ed io ci siamo accinti con intima armonia d'intendimenti.

Non so a qual risultato giungeremo; certo riusciremo a tracciare per lo meno una via, sulla quale altri moverà passi più fortunati dei nostri.

E vengo in particolare a quello che l'onorevole Veronese qualificò il programma della difesa idraulica presa in senso lato.

Egli trovò che quanto era stato esposto dal Governo nella relazione di questo disegno di legge e nelle dichiarazioni fatte alla Camera dei deputati, rappresentava un programma incompleto, di fronte ad uno più vasto che egli aveva l'anno scorso esposto. Io credo francamente che non vi sia grande diversità fra gli intendimenti del Governo e quelli ricordati oggi dall'onorevole Veronese. Infatti riguardo ai provvedimenti per il miglioramento delle condizioni del personale del Genio civile, l'onorevole Veronese saprà che è stato presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge il quale si propone non solo di migliorare gli stipendi, ma anche di accrescere il numero degli impiegati del Genio civile. E bisogna accrescere gli stipendi, perchè disgraziatamente le condizioni fatte dallo Stato a questi professionisti sono tali che già tre o quattro concorsi sono andati pressochè deserti, e nemmeno i laureati delle Università, che non posseggono altri titoli, accettano ormai di assumere servizio nel Genio civile. Invero le condizioni pecuniarie offerte dall'industria privata sono così diverse da quelle offerte dallo Stato, che è as-

solutamente necessario diminuire la differenza; e dico diminuire e non sopprimere, perchè lo Stato non ha bisogno di pagare ai suoi impiegati lo stesso stipendio che loro corrisponde l'industria privata, mentre il pubblico funzionario, all'infuori dello stipendio, gode molti altri vantaggi, che gli impiegati privati non hanno.

Presentemente nel Corpo del Genio civile si devono deplorare numerose vacanze, alle quali non è stato finora possibile porre riparo in alcun modo. E ciò dicendo, rispondo ad un altro lamento fatto dall'onor. Veronese, che, cioè, al Magistrato alle acque non siano stati finora assegnati tutti i funzionari determinati dalla legge. La deficiente assegnazione proviene da ciò, che il ruolo del personale del Genio civile è in parte scoperto e i bisogni da soddisfare sono urgenti tanto pel Magistrato alle acque, quanto, ad esempio, per l'acquedotto pugliese, per le necessità prodotte dal terremoto delle Calabrie e via dicendo. Pertanto io devo cercare di contentar tutti nel miglior modo possibile, ma con la coscienza di lasciare alla fine tutti insoddisfatti.

L'onor. Veronese lamentò inoltre che ancora non si sia provveduto alla emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Magistrato alle acque. Onor. Veronese, io le confesso candidamente che avrei preferito che nella legge non vi fosse per l'emanazione del regolamento un termine tassativo come quello dell'art. 22; che, cioè, il Magistrato potesse per un certo tempo agire senza l'impaccio, diciamo così, del regolamento, in attesa che l'esperienza, in una materia relativamente nuova, suggerisse lumi per la compilazione del regolamento. Ma questa è un'opinione personale, che debbo metter da parte di fronte ad una precisa disposizione della legge. Pertanto, appena giunto al Ministero, fu mia premura di dare le disposizioni perchè si mettesse mano con la sollecitudine possibile alla compilazione del regolamento. Ma ho creduto opportuno (anche per rispetto a quella relativa autonomia che la legge ha voluto lasciare al Magistrato alle acque) di deferire a lui le proposte per la composizione della relativa Commissione: Commissione però assai ristretta, perchè io sono irrimediabilmente nemico delle Commissioni numerose.

Ma anche in ordine all'ufficio delle norme regolamentari io debbo dissentire dal senatore Veronese, il quale attende che abbiano da interpretare la legge. Ora la legge deve interpretarsi da sè, ed in ogni modo la funzione interpretativa non è dallo Statuto attribuita al potere esecutivo, che fa i regolamenti, ma al potere legislativo. Il regolamento deve soltanto stabilire le norme che agevolino e determinino nei loro particolari l'esecuzione della legge, e a questo il regolamento che verrà compilato pel Magistrato alle acque provvederà nel miglior modo possibile.

Vi fu ritardo, disse il senatore Veronese, nell'applicazione della legge. Sì, vi fu ritardo; ma esso non è imputabile al mio compianto predecessore, che fece del suo meglio per darvi sollecita attuazione.

Una grande difficoltà s'incontrò nel trovare la persona adatta, che accettasse la carica di Magistrato alle acque, così grave di responsabilità. E alcuni eminenti funzionari che erano stati interpellati perchè l'accettassero, vi si rifiutarono. Il che ebbe per naturale conseguenza che le cose andarono più in lungo di quello che sarebbe stato desiderabile. Però oggi noi abbiamo la fortuna di esser riusciti a porre a capo di quell'ufficio un uomo che ha già dato nelle recenti inondazioni splendida prova del suo valore, e credo che l'onor. Veronese possa renderne testimonianza al Senato.

L'onor. Veronese ha parlato anche delle anomalie che vi sono nella classificazione di opere in prima ed in seconda categoria. Sarebbe una ingenuità negare che queste anomalie vi siano; fu appunto per la coscienza della loro esistenza che già da parecchio tempo fu nominata una Commissione per la revisione della classificazione delle opere di prima e di seconda categoria. Questa Commissione ha deferito gli studi ad una Sottocommissione, e grazie al cielo questa Sottocommissione ha finito in questi giorni l'arduo suo lavoro: ho ordinato la convocazione della Commissione plenaria perchè approvi le conclusioni della Sottocommissione, e mi farò premura di presentare al Parlamento un disegno di legge diretto a provvedere alla classificazione delle opere di prima e seconda categoria.

Quanto allo svolgimento della sua interpellanza non ho nulla in contrario, onor. Veronese, a consentire che avvenga dopo le vacanze

natalizie. Devo però dichiarare al senatore Veronese che io non intendo di rallentare i lavori della Commissione Reale perchè possa aver lumi dallo svolgimento di interpellanze, sia qui che alla Camera. Vi sarà sempre tempo, in occasione della discussione del disegno di legge che il Governo si è impegnato a presentare per la sistemazione della difesa idraulica, di trar partito dalle idee e delle proposte sia dell'onor. Veronese, sia di altri colleghi suoi o di membri dell'altra Camera.

E con questo credo di aver risposto a tutte le obiezioni, a tutti i dubbi esposti dall'onorevole Veronese, che del resto ringrazio per i benevoli apprezzamenti fatti circa l'opera mia nella presentazione di questo progetto di legge e circa gli intendimenti che animarono me ed il collega ministro di agricoltura nella compilazione della relazione e del decreto Reale, di cui si è discusso.

Passo ora a rassicurare l'onor. senatore Cadolini ricordandogli che io già nell'altro ramo del Parlamento ebbi occasione di dichiarare che non era assolutamente il caso da un giorno all'altro di estendere la giurisdizione del Magistrato alle acque ad altre provincie. Non è questo il momento di discutere i vantaggi o gli inconvenienti dell'istituto del Magistrato alle acque; è certo però che il Magistrato alle acque, quale fu costituito con riguardo ad antiche memorie venete, non avrebbe lo stesso valore tradizionale e, per dir così, sentimentale in altre parti d'Italia, in cui quella Magistratura non esisteva.

In ogni modo sono dell'opinione del senatore Cadolini, che, cioè, non si potrebbe dare al Magistrato alle acque giurisdizione, se non per interi bacini nei quali convergessero le stesse necessità di difesa idraulica e di sistemazione montana, alle quali egli ha alluso.

Osservo poi che i principali scopi che la legge sul Magistrato alle acque si propose, furono quelli di un ragionevole decentramento, della formazione di un personale tecnico, che avesse una speciale competenza per le opere idrauliche e per la sistemazione dei bacini montani, e infine lo scopo di coordinare l'azione delle autorità dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e di quelle dipendenti dal Ministero di agricoltura.

Ora, per attuare questi tre scopi, non occorre

affatto estendere la legge sul Magistrato alle acque alle altre provincie. Questi sono scopi che per quanto le modeste mie forze lo consentiranno, è possibile e mi propongo raggiungere all'infuori di siffatta estensione. Uno di essi forma oggetto precisamente degli studi della Commissione Reale che è stata testè istituita; quanto al primo, spero di riuscire ad introdurre o proporre al Parlamento riforme, le quali rendano più agile e semplice l'azione del Ministero dei lavori pubblici. Vorrei anche dare delle assicurazioni precise circa la formazione di un personale speciale, o per meglio dire, circa la specializzazione del personale del Genio civile, e la ripartizione di questo personale in tanti corpi che abbiano attitudini, educazione ed occupazioni specifiche.

Ma il personale del Genio civile oggi è così ristretto, che a farne tante parti, si rischia che non basti in alcun modo al molteplice, ponderoso compito al quale deve sopperire; tanto più che appunto per la sua scarsezza, ci tocca da un momento all'altro, secondo che il bisogno o la sventura lo richieda, spostare numerosi funzionari da un capo all'altro d'Italia.

Posso però assicurare il Senato che, indipendentemente da provvedimenti organici, i quali, ripeto, troverebbero grandi difficoltà nelle reali condizioni del personale, io curerò di far ciò che i predecessori miei hanno fatto, ossia che gl'ingegneri ed aiutanti del Genio civile siano distratti il meno possibile da quelle mansioni a cui le loro preferenze, i loro studi e la loro esperienza li rendono particolarmente adatti. Credo che così facendo qualche notevole vantaggio si sia ottenuto in passato, e si potrà ottenere in futuro.

Quanto al senatore Mezzanotte, io gli sono grato di aver riletto alcuni brani della relazione ministeriale, perchè egli ha così fatto ben presente al Senato quale sia il carattere di questo progetto di legge. Esso infatti tende a provvedere a necessità di carattere urgente, e quindi non pregiudica in nulla i provvedimenti più larghi, definitivi, che saranno, per impegni già presi dal Governo, presentati a suo tempo, quando gli studi relativi siano compiuti.

L'onor. Mezzanotte, facendo l'applicazione del concetto generale che ha ispirato la presentazione del disegno di legge, al caso speciale della provincia di Chieti, ha rilevato una

sproporzione fra le provvidenze del disegno di legge e i bisogni della provincia di Chieti, che si dovrebbero in futuro soddisfare. Di questo argomento già fu discorso nell'altro ramo del Parlamento, ed io ebbi occasione di riconoscere come assai gravi siano le condizioni di quella provincia, per lo stato delle sue strade provinciali. Non posso però non esprimere il rammarico che l'Amministrazione provinciale di Chieti non abbia meglio provveduto alla manutenzione ordinaria delle sue strade. Ed invero, se le provincie, dopo che le strade furono costruite con grandi sacrifici loro e dello Stato, ne trascurano la manutenzione, trascorso un certo numero di anni le strade sono ridotte in tale stato da non esser più praticabili e da richiedere dei rifacimenti radicali. Onde la domanda che lo Stato dia un concorso tanto largo, come l'ha dato nella costruzione primitiva. Tutto ciò io dico senza alcuna intenzione di offesa agli amministratori della provincia di Chieti, ma per richiamare l'attenzione sopra un fatto che, per la ristrettezza della loro finanza, può essere deplorato rispetto a molte fra le provincie d'Italia.

Per quanto riguarda particolarmente Chieti, è vero che l'ufficio provinciale ha determinato in più che 3 milioni il fabbisogno straordinario delle strade, ma questo fabbisogno venne riveduto dall'ufficio del Genio civile per incarico avutone dal Ministero, e la somma di 3 milioni e mezzo venne ridotta a lire 1,181,000. Ecco perchè l'assegnazione di 400,000 lire mette in grado la provincia di Chieti di riparare, almeno per i lavori più urgenti, al dissesto delle sue strade.

L'onor. Mezzanotte mi chiede quali provvedimenti saranno presentati, ma io non glieli potrei oggi indicare. Io abborro il sistema di venir facendo, con singole leggi, l'elemosina a questa o a quella provincia, a questo o a quel comune; poichè in tal modo si concede molte volte secondo che le sollecitazioni dei rappresentanti delle singole provincie, dei singoli comuni siano state più o meno efficaci presso il Governo ed il Parlamento. E quindi già nella relazione del disegno di legge enunciai il proposito di abbandonare quel sistema, e di studiare degli indici aritmetici che determinino il bisogno di concorso del Governo, sia rispetto alla necessità di opere straordinarie nelle strade provin-

ciali, sia rispetto ad altre materie; indici relativi, per esempio, alla condizione delle finanze provinciali, all'estensione del territorio e della rete stradale e via dicendo, i quali ci metterebbero in grado di commisurare meccanicamente il concorso dello Stato all'infuori della benevolenza maggiore o minore del Governo e del Parlamento.

Detto questo, non crederei aver altro da soggiungere. Però mancherei al mio dovere se anche in Senato, come già nella Camera elettiva, non rendessi la dovuta testimonianza, sia alle alte benemerenzze dell'esercito in occasione delle inondazioni dell'alta Italia e del terremoto in Calabria, sia all'opera prestata con grande abnegazione in quelle disgraziatissime occorrenze dal personale del Genio civile. Resa questa testimonianza, non ho che da rivolgere viva preghiera al Senato di approvare questo disegno di legge, il quale accomuna nella sollecitudine cordiale del soccorso provincie d'Italia accomunate dalla sventura. (*Vive approvazioni*).

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ringrazio l'onor. ministro della risposta data a tutte le questioni che ho accennato nel mio breve discorso e parmi che in sostanza siamo anche d'accordo, salvo gli apprezzamenti. Mi preme però sdebitarmi da un appunto fattomi dall'onorevole ministro, accennando alle mie brevi parole pronunciate nella seduta precedente, vale a dire che avrei censurato l'opera del ministro.

Mi son ben guardato, onor. ministro, dal censurare il decreto; non feci altro, essendo assente lei ed il Presidente del Consiglio, e non essendovi speranza che potessero venire, di manifestare il dubbio che il decreto Reale che istituiva la nuova Commissione avesse per avventura da sospendere la legge sul Magistrato in quanto riguarda la parte a cui si riferisce il decreto, e lo feci perchè dubitavo di poter essere presente a questa seduta. Dai motivi del mio dubbio che ho ora esposti, non apparisce certo una censura fatta al ministro. Del resto io mi dichiaro soddisfatto delle sue assicurazioni, e cioè che quella Commissione non solo non intralcierà l'opera del Magistrato, ma che anzi esso potrà eventualmente risentirne qualche beneficio.

In quanto al ritardo nell'applicazione della legge, è lontano da me ogni appunto ad un ministro illustre compianto, al quale ero legato da cordiale amicizia e da altissima stima. Ricordo anzi qui le sue benemerenze, anche rispetto alla legge del Magistrato alle acque; il pieno accordo passato tra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro Gianturco per tutte le modificazioni che sono state apportate dal Senato alla legge.

Quanto alla mia interpellanza, mi rimetto all'onorevole signor ministro. Nel 1905 abbiamo speso in via straordinaria 10 milioni, con questa legge ne spendiamo altri 20 che sono 30, per le sole opere di riparazioni, senza calcolare i danni alle provincie, ai comuni e ai privati; il ministro del tesoro dovrebbe interessarsi della cosa, poichè tutti vediamo come siano frequenti questi disastri e come sia necessario pensare sul serio e per tempo alla sistemazione dei nostri corsi d'acqua. Anche se non si può fare da un giorno all'altro.

Bisogna cominciare a prepararne gli elementi e ritengo che la più saggia economia nell'idraulica fluviale, si ottenga non solo nel far bene, ma anche nel far presto, e per questo ho chiesto di rimandare la mia interpellanza subito dopo le vacanze. Ad ogni modo mi regolerò secondo le circostanze.

Del resto convengo coll'onor. collega Cadolini che occorre andare cauti nell'aggregare altre provincie al Magistrato alle acque. Aspettiamo i risultati dell'esperienza così per aggregare altri bacini, come per ritoccare la legge.

MEZZANOTTE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Io ringrazio l'onorevole ministro delle cortesi espressioni avute per me, e quindi non insisto sulla parte che riguarda in generale questo disegno di legge. Soltanto ho il dovere di dichiarare che è impossibile che il Genio civile, che aveva preveduto una spesa di 3,541,000 lire per le frane, l'abbia poi ridotta ad 1,200,000 lire per sua volontà.

Questo è evidente, ed io ritengo che, se l'onorevole ministro considera quello che è stato detto dal Genio civile, non potrà non essere della mia opinione. Quindi la ricostruzione di quelle strade importa la spesa di 3,600,000 lire; ed io mi auguro che, come avemmo affidamento

dal Presidente del Consiglio, la questione sarà ripresa in esame a tempo opportuno.

Ho inteso parlare del bilancio della provincia di Chieti, ed ho inteso dire che non si è provveduto abbastanza bene alle strade.

Ora l'onor. ministro deve sapere che le strade della provincia di Chieti sono tutte appaltate, e si trovano in migliori condizioni delle altre strade del Regno. Se qui si tratta di frane, che ci hanno a che fare le manutenzioni delle strade con le frane che hanno prodotti i danni lamentati? Quindi io prego l'onor. ministro di voler ritornare su questo argomento, perchè le condizioni delle provincie noi le conosciamo, e specialmente quelle della provincia di Chieti.

Adesso la tassa di ricchezza mobile non c'è, la fondiaria ha raggiunto il suo più alto termine, secondo le leggi attuali, e non si può sovrainporre; non rimane forse che la tassa dei fabbricati, a cui pure il Consiglio di Stato si oppone recisamente.

Quindi la provincia di Chieti che può fare per accomodare queste strade? Niente. Quello ch'è accaduto è un vero disastro straordinario al quale, come il Ministero ha provveduto per altre provincie, deve provvedere per queste.

Questo è il mio modo di vedere, e sono sicuro che l'attenzione dell'onor. ministro sarà rivolta a questo caso per ricercare la causa dell'inconveniente, e come deve fare per rimediare.

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ringrazio l'onorevole ministro dell'assicurazione che ha dato al Senato, ed ho piena fiducia che quanto egli ha promesso non mancherà di eseguire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 26,900,000 (lire ventisei milioni novecentomila) da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, ripartita come segue:

a) Lire 18,400,000 per lavori di riparazione e di sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria danneggiate dalle piene, giu-

sta la ripartizione di cui al successivo articolo 2;

b) Lire 800,000 per concorso od esecuzione diretta delle opere idrauliche di 3^a categoria;

c) Lire 1,500,000 per provvedere alla riparazione delle case danneggiate ed alla ricostruzione di casette, in sostituzione di fabbricati abbattuti o demoliti, appartenenti a persone bisognose colpite in Calabria dal terremoto del 23 ottobre 1907, nonché per sopperire a tutte le altre spese necessarie per soccorsi in favore di tale categoria di persone;

d) Lire 1,500,000 per la riparazione dei danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane;

e) Lire 500,000 per concessioni in conformità dell'art. 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, di sussidi ad opere di difesa degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, e di ripristino delle opere stesse distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle frane;

f) Lire 300,000 per concessioni, in conformità dell'art. 3 della citata legge, di sussidi ad opere di difesa delle strade provinciali o comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e dei torrenti;

g) Lire 700,000 per concessioni, in conformità al predetto art. 3 della legge 30 giugno 1904, n. 293, all'art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674, di sussidi alle provincie, ai comuni ed ai consorzi per il ripristino delle opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili distrutte o danneggiate dalle frane, dalle alluvioni o dalle piene;

h) Lire 2,000,000 in aggiunta alla somma di lire 3,000,000 autorizzata dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, per lo sgombrò e il riattamento delle strade comunali esterne od interne e per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà dei comuni danneggiati dalla eruzione del Vesuvio;

i) Lire 1,200,000 per concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa straordinaria di lire 18,400,000, autorizzata col precedente articolo 1, lettera a, per lavori di riparazione e di sistemazione delle opere idrauliche di 1^a e di 2^a categoria danneggiate dalle piene, è così ripartita:

1° per i corsi d'acqua compresi nel compartimento del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, lire 5,000,000;

2° per il Po e suoi influenti, lire 6,000,000;

3° per i corsi d'acqua dell'Emilia, della Romagna e della Toscana, lire 5,000,000;

4° imprevidi per i corsi d'acqua indicati nei precedenti numeri e per altri ivi non compresi, lire 2,400,000.

(Approvato).

Art. 3.

La spesa di cui alla lettera a del precedente articolo 1 sarà iscritta per lire 7,000,000 nell'esercizio finanziario 1907-908, per lire 7,400,000 nell'esercizio 1908-909 e per lire 4,000,000 nell'esercizio 1909-910.

La spesa di cui alla lettera b del precedente articolo 1 sarà iscritta per lire 500,000 nell'esercizio finanziario 1907-908 e per lire 300,000 nell'esercizio 1908-909.

La spesa di cui alla lettera c del precedente articolo 1 sarà iscritta nell'esercizio finanziario 1907-908.

La spesa di cui alla lettera d del precedente articolo 1 sarà iscritta per lire 1,000,000 nell'esercizio finanziario 1907-908 e per lire 500,000 nell'esercizio 1908-909.

Le spese di cui alle lettere e, f, g del precedente art. 1 saranno iscritte nell'esercizio finanziario 1907-908.

La spesa di cui alla lettera h del precedente articolo 1 sarà iscritta nell'esercizio finanziario 1908-909.

La spesa di cui alla lettera i del precedente articolo 1 sarà iscritta in ragione di lire 700,000 nell'esercizio 1907-908 e di lire 500,000 nell'esercizio 1908-909.

(Approvato).

Art. 4.

Sono altresì autorizzate le maggiori assegnazioni di lire 500,000 e 300,000 rispettivamente per gli esercizi 1907-908 e 1908-1909, sul ca-

pitolo della parte ordinaria del bilancio relativo alle spese casuali di piena.

(Approvato).

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

La somma di lire 5,500,000, differenza risultante fra le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento, è autorizzata in eccedenza all'ammontare complessivo della spesa approvato con la legge 9 giugno 1907, n. 306, ed al limite di lire 70,000,000 fissato per la spesa straordinaria dalla legge 21 giugno 1906, n. 238.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad imputare i pagamenti per le concessioni di cui alle lettere *e, f, g* del precedente articolo 1°, nella somma complessiva di lire 1,500,000 sui residui del capitolo 84 « Quota a carico dello Stato nella spesa per lavori di sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936 modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) ».

A tale effetto, con decreto del ministro del tesoro, sarà operato il trasporto della somma sopra indicata dai residui del capitolo suddetto ai residui dei capitoli numeri 249, 250 e 251, rispettivamente per lire 500,000, 300,000 e 700,000.

(Approvato).

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909 sono introdotte le variazioni di cui nella tabella B annessa alla presente legge.

La somma di lire 7,000,000, differenza risultante fra gli aumenti e le diminuzioni di stanziamento, è autorizzata in eccedenza all'ammontare complessivo della spesa proposta nello stato di previsione per l'esercizio 1908-909 ed al limite di lire 70,000,000 fissato per la spesa straordinaria dalla legge 21 giugno 1906, numero 238.

(Approvato).

Art. 8.

La somma di lire 4,000,000 fissata per l'esercizio 1909-910, come al primo comma del precedente articolo 3, è autorizzata in eccedenza al limite di lire 70,000,000 stabilito per la parte straordinaria dalla legge 21 giugno 1906, n. 238.

(Approvato).

Art. 9.

La reintegrazione alle varie opere delle somme stornate coi precedenti articoli 5 e 6 sarà fatta nel modo indicato nella tabella C annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sul fondo di L. 1,500,000 di cui alla lettera *c* del precedente articolo 1° saranno sostenute anche le spese indilazionabili per locali occorrenti, nei comuni danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907, al funzionamento delle scuole comunali ed all'esercizio del culto, quando non siano in grado di provvedere altrimenti le Amministrazioni competenti.

(Approvato).

Art. 11.

Per l'erogazione della somma autorizzata con la lettera *c* dell'articolo 1° potranno essere emessi mandati di anticipazione a favore del prefetto di Reggio Calabria, presidente del Comitato governativo di soccorso, per somme non eccedenti le L. 250,000.

Per poter autorizzare le successive anticipazioni dovrà essere giustificata l'erogazione della precedente, per almeno due terzi della somma con essa anticipata. In caso di urgente bisogno potrà essere disposta una successiva anticipazione, anche prima che sia reso il conto della precedente.

(Approvato).

Art. 12.

La sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati, annessa all'istituto di credito « Vittorio Emanuele III » istituito in Catanzaro, ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, è autorizzata a concedere mutui anche ai pro-

prietari danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907, alle stesse condizioni e con le stesse norme prescritte pei danneggiati dal terremoto del 1905.

(Approvato).

Art. 13.

Il concorso di cui alla lettera *i* del precedente articolo 1° è indipendente dagli altri benefici che potranno competere alle provincie medesime in base alla presente legge ed a quelle precedenti 30 giugno 1904, n. 293 e 29 dicembre 1904, n. 674, ed è determinato in L. 200,000 per ciascuna delle provincie di Campobasso e Potenza e in L. 400,000 per ciascuna delle provincie di Chieti e di Palermo.

Le dette provincie potranno conseguire anche ratealmente il concorso governativo su presentazione di certificati dell'ufficio del Genio civile, constatanti l'avvenuta esecuzione dei lavori di ricostruzione o consolidamento fino alla concorrenza delle somme loro rispettivamente assegnate.

Potranno anche conseguire anticipazioni sul concorso governativo per somme non maggiori di lire 50,000 per ogni anticipazione. Ottenuta però un'anticipazione, non potranno conseguirne altra, se prima non abbiano eseguito lavori per l'ammontare di due terzi, almeno, della somma anticipata.

L'ultima rata del concorso sarà corrisposta ad ogni provincia dopo constatata la regolare esecuzione di opere per l'importo totale del concorso medesimo.

(Approvato).

Art. 14.

L'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 7 della legge 3 luglio 1904, n. 313 e all'art. 9 della legge 13 luglio 1905, n. 400, è estesa alla concessione di mutui ammortizzabili in 35 annualità, e nei casi di comprovata necessità in 50 anni a favore delle provincie, dei comuni, dei consorzi di comuni e dei consorzi idraulici per la spesa risultante a loro carico, detratto l'eventuale sussidio governativo, e relativa tanto alla riparazione di danni arrecati dalle frane dopo il 31 dicembre 1903, e dalle alluvioni dopo il 30 giugno 1905, ad opere

pubbliche stradali ed idrauliche e ad abitati di comuni e frazioni, quanto all'esecuzione di lavori di consolidamento e di difesa per ovviare a nuovi danni nelle opere e negli abitati medesimi.

(Approvato).

Art. 15.

Al pagamento degli interessi sui mutui che saranno concessi in base al precedente articolo alle provincie, comuni e consorzi di comuni, lo Stato contribuirà in ragione della metà degli interessi medesimi, versandone l'importo alla Cassa depositi e prestiti in annualità ridotte costanti per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.

A tale scopo sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici (parte straordinaria), per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.

(Approvato).

Art. 16.

Le domande pel conseguimento del concorso governativo nel pagamento degli interessi dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo delle prefetture, nel termine perentorio di un anno, dalla data dell'infortunio, oppure di un anno dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge quando si tratti di danni causati da frane o da alluvioni avvenute anteriormente alla legge stessa.

Per la presentazione e documentazione di tali domande e di quelle per il conseguimento di mutui saranno osservate le norme stabilite dal regolamento approvato col Regio decreto 22 gennaio 1905, n. 116 per l'applicazione della legge 3 luglio 1904, n. 313, e su di esse sarà sentita la Commissione reale, istituita a termini dell'articolo 10 della citata legge 3 luglio 1904, i cui poteri si intendono prorogati agli effetti della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a introdurre, ove ne riconosca il bisogno, modificazioni ed aggiunte al citato regolamento; esse saranno approvate con Regio decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

Non più tardi di sei mesi dalla data del decreto ministeriale di concessione del concorso

nel pagamento degli interessi, la stipulazione del mutuo dovrà essere avvenuta; ed entro 18 mesi dalla stipulazione, l'ente mutuuario dovrà porsi in grado di conseguire almeno parzialmente, la somministrazione del mutuo stesso.

Tale somministrazione verrà autorizzata dal Ministero dei lavori pubblici in corrispondenza all'avanzamento delle opere, accertato dal com-

petente ufficio del Genio civile mediante appositi certificati.

Non osservandosi i termini dianzi indicati, si intenderanno, senz'altro, revocate e nulle, rispettivamente, la concessione del concorso governativo nel pagamento degli interessi e la stipulazione del mutuo.

(Approvato).

TABELLA A.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento da portarsi nello stato di previsione della Spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908.

CAPITOLI		Variazione	Somma complessiva
Num.	Denominazione		
Maggiori assegnazioni.			
49	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente .	500,000	
177	Riparazioni dei danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674 e art. 1, lett. <i>d</i> della presente legge)	1,000,000	
239	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a categoria (art. 2, lett. <i>a</i> della legge 21 giugno 1906, n. 238 e art. 1, lett. <i>a</i> della presente legge) (Spesa ripartita)	670,000	
239 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a categoria dipendenti dalla legge 21 giugno 1906, n. 238 e dalla presente	30,000	
241 <i>b</i>	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria (art. 2, lett. <i>a</i> della legge 21 giugno 1906, n. 238 e art. 1, lett. <i>a</i> della presente legge) (Spesa ripartita)	6,150,000	
242 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1901, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e dall'art. 1, lett. <i>a</i> , della presente legge, ed alle opere di spostamento del canale della Botte di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 335 . .	150,000	
245	Opere idrauliche di 3 ^a categoria — Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304 .	500,000	
251 <i>bis</i> <i>b</i>	Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza (art. 1, lett. <i>i</i> della presente legge)	700,000	
432 <i>ter</i>	Spese di riparazione delle case danneggiate e ricostruzione di casette in sostituzione di fabbricati abbattuti o demoliti, appartenenti a persone bisognose colpite in Calabria dal terremoto del 23 ottobre 1907 — Spese diverse per soccorsi in favore di tale categoria di persone ed eventuali spese per i locali occorrenti al funzionamento delle scuole comunali ed all'esercizio del culto nei comuni danneggiati dal terremoto medesimo (art. 1, lett. <i>c</i> , e articolo 10 della presente legge)	1,500,000	
Totale delle maggiori assegnazioni			11,200,000

Segue Tabella A.

CAPITOLI		Variazione	Somma complessiva
Num.	Denominazione		
	Riporto Maggiori assegnazioni . . .	—	11,200,000
	Diminuzioni di stanziamento.		
84	Quota a carico dello Stato nella spesa per lavori di sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56)	1,440,000	
91	Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia (leggi 20 luglio 1890, n. 6980; 6 agosto 1893, n. 458; 25 febbraio 1900, n. 56, e 27 dicembre 1903, n. 514)	320,000	
93	Costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma (leggi 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; art. 1, lett. e della legge 30 giugno 1904, n. 293, e art. 1, lett. b della legge 6 giugno 1907, n. 300)	600,000	
231	Sovvenzioni a tramvie extraurbane con trazione meccanica costruite ed esercitate dopo la promulgazione della legge 15 luglio 1906, n. 383, tanto in sede propria quanto sulle strade ordinarie e sui tratturi delle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna (art. 45 della legge 15 luglio 1906, n. 383)	500,000	
233	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc. Costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata (leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1900, n. 312; e articolo 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	220,000	
499 XXIV	Opere diverse negli altri porti del Regno amministrati dallo Stato	1,300,000	
499 XXV	Concorso straordinario dello Stato nelle spese di nuove opere marittime nei porti di 4ª classe e di costruzione di banchine e pontili in spiagge prossime agli abitati e sfornite di porti	400,000	
499 XXVI	Maggiori spese imprevedute per le opere di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 542, e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 (articoli 1 e 3); 15 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. a); 20 giugno 1901, n. 292; 19 giugno 1902, n. 275 e 13 marzo 1904, n. 102	920,000	
	Totale delle diminuzioni		5,700,000
	Ammontare della maggiore spesa		5,500,000

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1907

TABELLA B.

Nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario 1908-909.

CAPITOLI ED ARTICOLI			Somma proposta con lo stato di previsione presentato il 28 novembre 1907	Variazioni che si propongono	Previsione risultante
Numero del capitolo	Numero dell'articolo	Denominazione			
		Parte ordinaria.			
51	»	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente	300,000	+ 300,000	600,000
		Parte straordinaria.			
114	»	Riparazioni di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904; n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674 e art. 1, lett. <i>a</i> della presente legge)	250,000	+ 500,000	750,000
127	»	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>) e dalla presente legge (art. 1, lett. <i>a</i>) (Spesa ripartita):			
	1	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a categoria (legge 21 giugno 1906 e art. 1, lett. <i>a</i> della presente legge)	418,500	+ 380,000	798,500
	2	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria (legge 30 giugno 1904)	820,000	»	820,000
	3	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria (legge 21 giugno 1906 e art. 1, lett. <i>a</i> della presente legge)	2,115,000	+ 6,840,000	8,955,000
			3,353,500	+ 7,220,000	10,573,500
128	»	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e art. 1, lett. <i>a</i> della presente legge:			
	1	Personale addetto alle opere idrauliche di 1 ^a categoria (leggi 21 giugno 1906 e art. 1, lett. <i>a</i> della presente legge)	45,000	+ 20,000	65,000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	45,000	+ 20,000	65,000

Segue Tabella B.

CAPITOLI ED ARTICOLI			Somma proposta con lo stato di previsione presentato il 28 novembre 1907	Variazioni che si propongono	Previsione risultante
Numero del capitolo	Numero dell'articolo	Denominazione			
		<i>Riporto</i>	45,000	+ 20,000	65,000
Segue 128	2	Personale addetto alle opere idrauliche di 2ª categoria (legge 30 giugno 1904)	80,000	»	80,000
	3	Personale addetto alle opere idrauliche di 2ª categoria (leggi 21 giugno 1906 e art. 1, lett. a della presente legge)	95,000	+ 160,000	255,000
			220,000	+ 180,000	400,000
132	»	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi a termini degli art. 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173; articoli 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F:			
	1	Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli art. 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304	594,000	+ 300,000	894,000
	2	Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173	50,000	»	50,000
	3	Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi giusta gli art. 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304	80,000	»	80,000
	4	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.	70,000	»	70,000
			794,000	+ 300,000	1,094,000
134 bis	»	Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali, provinciali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza (art. 1, lett. i della presente legge) (Spesa ripartita)	»	+ 500,000	500,000
233 bis	»	Rimborso ai comuni per riattamento di strade e di edifici comunali danneggiati dall'eruzione del Vesuvio (art. 1 della legge 19 luglio 1896, n. 390 e art. 1, lett. h della presente legge)	»	+ 2,000,000	2,000,000
254	»	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti 30,000 lire e con leggi speciali per somme superiori	5,458,960	- 4,000,000	1,458,960

RIEPILOGO DELLA TABELLA B.

Capitolo N. 51	+	300,000
» » 114.	+	500,000
» » 127.	+	7,220,000
» » 128.	+	180,000
» » 132.	+	300,000
» » 134- <i>bis</i>	+	500,000
» » 233- <i>bis</i>	+	2,000,000
» » 254.	-	4,000,000
		<hr/>
Ammontare della maggiore spesa . . .	+	7,000,000
		<hr/>

(Approvato).

TABELLA C.

Reintegro alle sottoindicate opere delle somme stornate nell'esercizio finanziario 1907-908
in base alla precedente tabella A ed all'art. 6.

Num. del capitolo del 1907-908	INDICAZIONE DELL'OPERA	Reintegro		
		Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Somma da tanziare	Totale
84	Quota a carico dello Stato nella spesa per lavori di sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56).	1909-910 1910-911 1911-912	1,000,000 1,000,000 940,000	2,940,000
91	Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia (leggi 20 luglio 1890, n. 6980; 6 agosto 1893, n. 458; 25 febbraio 1900, n. 56, e 27 dicembre 1903, n. 514).	1909-910	320,000	320,000
93	Costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma (leggi 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; art. 1, lettera e della legge 30 giugno 1904, n. 293, e art. 1, lettera b della legge 6 giugno 1907, n. 300).	1909-910	600,000	600,000
231	Sovvenzioni a tramvie extraurbane con trazione meccanica costruite ed esercitate dopo la promulgazione della legge 15 luglio 1906, n. 383, tanto in sede propria quanto sulle strade ordinarie e sui tratturi delle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna (art. 45 della legge 15 luglio 1906, n. 383).	1909-910	500,000	500,000
233	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alla stazione ferroviaria o all'approdo dei piroscafi postali, ecc. Costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata (leggi 30 agosto 1868, numero 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 388; articolo 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312, e art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140).	1909-910 1910-911	100,000 120,000	220,000
499 XXIV	Opere diverse negli altri porti del Regno amministrate dallo Stato	1909-910 1910-911 1911-912	240,000 600,000 460,000	1,300,000
499 XXV	Concorso straordinario dello Stato nelle spese di nuove opere marittime nei porti di 4 ^a classe e di costruzione di banchine e di pontili in spiagge prossime agli abitati e sfornite di porti.	1909-910 1910-911 1911-912	140,000 140,000 120,000	400,000
499 XXVI	Maggiori spese impreviste per le opere di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 342 e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 (art. 1 e 3); 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lettera d); 20 giugno 1901, n. 292; 19 giugno 1902, n. 275, e 13 marzo 1904, n. 102).	1909-910 1910-911 1911-912	100,000 540,000 280,000	920,000
			7,200,000	7,200,000

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per lire 171,150.09, verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 27: Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse), dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per L. 171,150.09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27: Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse), dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 171,150.09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27: « Magistrature giudiziarie - personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Per l'interpellanza del senatore Melodia.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro dei lavori pubblici, si potrebbe passare allo svolgimento della interpellanza del senatore Melodia.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io pregherei il Senato di non interrompere l'ordine del giorno, perchè vi sono leggi di grande urgenza che debbono essere discusse.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Io sono agli ordini del Senato e non ho nessuna ragione per oppormi al desiderio espresso dal Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Allora proseguiremo nell'ordine del giorno.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Allora si procederà alla votazione a scrutinio segreto delle leggi finora approvate per alzata e seduta, ed alla votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, Taverna di far l'appello.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concessione al comune di Parma di un mutuo di lire 2,750,000 all'interesse di favore del 3.50 % estinguibile in 50 anni » (N. 726).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al comune di Parma di un mutuo di L. 2,750,000 all'interesse di favore del 3.50 % estinguibile in 50 anni ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Parma per la costruzione delle opere di fognatura, di un foro boario e per l'ampliamento e completamento del macello pubblico, un mutuo di lire 2,750,000, all'interesse di favore del 3.50 per cento, estinguibile in 50 anni.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico del comune e quello normale stabilito per i prestiti concessi dal menzionato Istituto e la relativa somma sarà stanziata nel bilancio del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e, trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie »
(N. 731).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie ».

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Mi sento in debito di far osservare, che questo disegno di legge concernente il lavoro notturno dei panettieri, ha una importanza particolare, per cui non può confondersi con le leggi di proroga che abbiamo fin qui approvate così rapidamente, insieme con quelle di maggiori spese. Tutte leggi che si sono presentate, direi quasi, per una formalità costituzionale, ma che non possono mai dar luogo ad obiezioni.

Questo disegno di legge invece, che intende limitare la libertà e regolare l'ordine del lavoro, determinando perfino l'ora in cui si dovrà preparare il lievito, e che ha per intento di imporre provvedimenti che possono turbare anche le abitudini delle popolazioni, per quanto lo si voglia presumere fondato sopra buoni principii, non vien meno la necessità di discuterlo con calma e serenità.

Dunque io penso che converrebbe sospendere la discussione, e rimandarla all'epoca in cui saranno ripresi i lavori parlamentari.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Io pregherei l'onorevole senatore Cadolini di non insistere nella sua proposta.

La discussione del disegno di legge non potrà essere diversa, nè più esauriente, o la si faccia oggi, oppure un altro giorno; esso nulla guadagnerà dall'indugio. Invece importa che non sia procrastinata, perchè in alcuni cospicui comuni si attende la riforma per evitare conflitti, e uscire da uno stato d'incertezza, che pregiudica notevoli interessi dell'industria e del lavoro. Aggiungo che in alcune città, come ricorda la relazione dell'Ufficio centrale, si è già abolito con regolamenti locali d'igiene il lavoro notturno nella panificazione.

CADOLINI. In pochissime.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. In molte, quasi in duecento comuni.

CADOLINI. Su ottomila!

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ma sono tra i principali. In altri, le rappresentanze comunali hanno fatto uffici vivissimi al Governo e al Parlamento, perchè non si ritardi l'approvazione di questo disegno di legge, a fine di concretare, fra industriali e operai, accordi che non si potrebbero attuare senza la legge, ed evitare una concorrenza pregiudizievole.

Quanto al merito ne discuteremo. Intanto faccio osservare che non giunge nuova la questione o senza sufficiente preparazione, poichè fu esaminata e discussa ampiamente e da lunghi anni. Fu presentato altro disegno di legge d'iniziativa parlamentare alla Camera prima delle vacanze, ma feci in modo che allora non si deliberasse, perchè importava chiarire meglio alcuni dati di fatto relativamente alle eccezioni al principio del divieto del lavoro notturno.

A tale scopo ordinai una nuova inchiesta nelle varie regioni, nella quale furono interrogati fabbricanti ed operai. Il progetto di legge tien conto dei risultati dell'inchiesta, accetta tutte le eccezioni e adotta le norme riconosciute utili per attuare la riforma senza perturbare l'industria o le abitudini delle popolazioni.

Aggiungo che il disegno di legge fu accolto con favore da tutti gl'interessati. E ciò perchè esso non obbedisce a criteri astratti, ma rispetta le condizioni e i bisogni dell'industria, non solo, ma gioverà a migliorarla; risponde alle aspirazioni dei lavoratori. Il perturbamento potrebbe nascere non provvedendo a dare norme sicure e precise. Il disegno di legge, che le sancisce e applica per il lavoro notturno contemporaneamente in tutti i comuni, serve appunto ad evitare gli inconvenienti accennati, prova ne sia che molti municipi ne invocano l'approvazione sollecita.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Le parole dell'onor. ministro non valgono a dimostrare la necessità di approvare

proprio oggi il disegno di legge sull'abolizione del lavoro notturno dei panettieri.

Il provvedimento sarà utile, sarà buono: duecento comuni su ottomila, dice l'onorevole ministro, si manifestarono ad esso favorevoli, ma che proprio oggi, mentre il tempo è così ristretto, si debba approvarlo, non è giusto, non è necessario.

Naturalmente, ognuno di noi sarà padrone del proprio voto, ed io sarò propenso a dare voto contrario; mentre se il disegno di legge fosse discusso con vera calma e serenità, potremmo forse trovare il modo di modificarlo e di correggere alcune disposizioni, in guisa di poterlo votare tutt'insieme.

Leggi di tanta importanza le quali implicano l'adozione di principii contrari alla libertà economica, e assolutamente nuovi, non si debbono votare in questa maniera. Il Senato, il quale è molto propenso ad evitare le lunghe discussioni ed approva tanti progetti di legge, quasi direi, senza discuterli, il Senato deve naturalmente fermarsi quando si tratta di disegni di legge i quali possono anche turbare le abitudini delle popolazioni.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Senato terrà seduta, spero, anche lunedì; se l'onor. Cadolini crede di aver bisogno di un indugio per studiare il disegno di legge, si potrebbe anche rimandarne la discussione a lunedì. Però debbo osservare che esso è distribuito da alcuni giorni e che l'Ufficio centrale non solo è unanime per l'approvazione, ma non ha trovato in esso alcuna questione grave che possa dar luogo a dubbi o a controversie.

Fu discusso all'altro ramo del Parlamento, e non solo non sollevò obiezioni, ma gli oratori di varie parti della Camera, dalla estrema destra all'estrema sinistra, che presero la parola, furono tutti concordi nel riconoscerlo non solo opportuno ed utile, ma necessario, tanto esso risponde ad un bisogno sentito universalmente. Come dissi, lo ha poi esaminato l'Ufficio centrale del Senato, che fu unanime nel raccomandarne l'approvazione, non opponendo difficoltà veruna.

Ora io domando perchè dovremmo noi ritardare un beneficio invocato da tutti gli interes-

sati indistintamente, in cui non c'è dissenso, meno da parte dell'onor. Cadolini. Per un riguardo a lui non mi oppongo, ripeto, a che egli abbia tempo di studiarlo, e perciò pregherei di metterlo all'ordine del giorno di lunedì.

PRESIDENTE. Per conciliare la proposta dell'onor. ministro con il pensiero espresso dall'onorevole Cadolini, io proporrei che questo disegno di legge fosse posto l'ultimo all'ordine del giorno della tornata di lunedì.

Se non vi sono opposizioni, così resterà stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aumento di lire 600,000 al capitolo n. 51: Sussidi diversi di pubblica beneficenza - del bilancio 1907-908 del Ministero dell'interno » (N. 727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di lire 600,000 al capitolo: N. 51 - Sussidi diversi di pubblica beneficenza - del bilancio 1907-908 del Ministero dell'interno ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzato l'aumento di lire seicentomila alla dotazione del capitolo 51 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-908.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 728).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 728).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2,937,555 e le diminuzioni di stanziamento

per lire 2,993,555 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-1908, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 56,000 al capitolo n. 121 « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-808.

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Spese fisse) L.	11,000
» 5. Spese per la copiatura a cottimo »	30,000
» 6. Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti. »	4,685
» 12. Consiglio di Stato - Spese ufficio »	5,000
» 14. Funzioni pubbliche e feste governative »	2,200
» 18. Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313) »	1,000
» 19. Indennità di traslocamento agli impiegati. »	30,000
» 20. Indennità di missioni. »	535,000
» 31. Spese casuali. »	45,000
» 35. Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	1,400
» 52. Spese di spedalità e simili »	60,000
» 59. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	300,000
» 60. Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc. »	20,000
» 61. Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	350
» 62. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità ed i Consigli provinciali sanitari ed indennità di missioni all' estero per servizio sanitario »	25,000
» 66. Sussidi per provvedimenti proflattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale proflattico »	150,000
» 70. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie »	25,000
» 76. Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera - Spesa per l' alpeggio del bestiame italiano all' estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell' interesse della polizia zoiatrica »	35,000
<i>Da riportarsi</i> L.	1,280,635

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,280,635
Cap. n. 80.	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) »	1,000
» 86.	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	32,000
» 88.	Spese per la scuola pratica di polizia. »	1,000
» 90.	Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	700
» 92.	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città »	250,000
» 94.	Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città, destinati in località di confine, isolate e malsane. »	8,000
» 95.	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza agli ufficiali ed alle guardie di città »	5,000
» 103.	Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio della pubblica sicurezza (legge 14 luglio 1898, n. 335). . . »	220
» 105.	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie e per allievi guardie di città »	3,000
» 108.	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse). »	30,000
» 115.	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di pubblica sicurezza e indennità ai Reali carabinieri »	900,000
» 120-ter.	Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio. »	12,000
» 122.	Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'Amministrazione domestica. »	12,000
» 124.	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	5,000
» 125.	Spese di viaggio agli agenti carcerari »	60,000
» 126.	Compensi, remunerazioni e sussidi al personale carcerario - Compensi al personale di altre Amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione carceraria e dell'Amministrazione del fondo dei detenuti, depositati alla Cassa depositi e prestiti »	10,000
» 127.	Carceri - Spese per esami e studi preparatori . . . »	2,000
» 129.	Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri per le carceri »	75,000
» 133.	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie. »	50,000
» 143.	Manutenzione dei fabbricati carcerari »	200,000
	Totale . . . L.	<u>2,937,555</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) . . . L.	15,000
» 39. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) »	80,000
» 74. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse). . . »	25,000
» 79. Quota a carico dello Stato per pagamento delle inden- nità per abbattimento di animali »	15,000
» 83. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini »	15,000
» 85. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Perso- nale (Spese fisse) »	100,000
» 89. Guardie di città - Personale (Spese fisse) »	557,555
» 114. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali cara- binieri »	1,076,000
» 128. Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combu- stibile e stoviglie »	1,000,000
» 132. Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domi- cilio obbligatorio »	100,000
» 149. Assegni di disponibilità (Spese fisse). »	10,000
Totale . . . L.	2,993,555
Differenza in meno . . . L.	56,000

Questa somma di L. 56,000, in conformità all'art. 2, sarà portata in aumento al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'organico degli ufficiali del Corpo sanitario militare, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito ed alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito » (N. 730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'organico degli ufficiali del Corpo sanitario militare, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito ed alla legge sull'avanzamento nel R. esercito ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 730).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VIGANÒ, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, ministro della guerra. Mi consenta il Senato che io ricordi che questa è legge provvida, poichè, mentre soddisfa bene ai bisogni del servizio sanitario militare in pace ed in guerra, migliora notevolmente le condizioni di carriera di una categoria di personale che è veramente degna di migliore considerazione.

E infatti, in riguardo al servizio di pace, noto, per non dire altro, che con questa legge si potrà togliere la direzione dei riparti ammalati negli

ospedali militari ai capitani, per affidarla ai maggiori, dando così stabilità a questo importante servizio, poichè dei capitani dobbiamo sovente servirci per impieghi all'infuori degli ospedali: cito, ad esempio, il servizio di leva.

Pei bisogni della guerra, noi avremo, con questa legge, quel maggior numero di ufficiali superiori, che ci consentirà di provvedere bene alla direzione di tutti i numerosi stabilimenti sanitari, mobili e fissi, che si debbono creare all'atto della mobilitazione.

Questa legge provvede poi a rendere equamente vantaggiosa la carriera dei nostri medici militari, rimediando all'enormità di svantaggi che quella carriera ha oggidì.

Pensate che da anni la promozione a capitano dei tenenti medici, può esser data solo quando questi tenenti hanno raggiunto o sovente oltrepassato i 35 anni di età; e la permanenza dei capitani nel loro grado, anche pei più distinti, arriva nientemeno che a 18 anni. Ebbene, con questa legge, ad una riduzione di permanenza nel grado di tenente di qualche anno, si accompagnerà la riduzione da 18 ai 12 anni della permanenza nel grado di capitano; sicchè non vedremo più, cosa che mi è sempre dispiaciuta molto, distinti capitani medici lasciare le file dell'esercito, con quel troppo modesto grado, perchè colpiti dal limite di età.

Termino, porgendo all'onor. senatore Bava Beccaris cordiali ringraziamenti per la relazione favorevole da lui redatta per questa legge, coll'approvazione della quale io avrò la soddisfazione grande di vedere compiuta quella serie di provvedimenti diretti a migliorare la condizione di carriera ed economiche dei personali dell'Amministrazione della guerra, che tanto mi stanno a cuore. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del

3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906.

1. *All'articolo 38 sostituire il seguente:*

Art. 38. — L'Ispettorato di sanità militare si compone di:

un ispettore capo (tenente generale medico);
tre ispettori (maggiori generali medici);
un segretario (colonnello medico);
un chimico farmacista ispettore;
un ufficio di segreteria.

2. *Alla tabella organica numero 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale, è sostituita la seguente:*

Tabella numero 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale. — (Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

5 generali d'esercito;
45 tenenti generali;
89 maggiori generali;
1 tenente generale medico;
3 maggiori generali medici.
143 totale

3. *Alla tabella organica n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare, è sostituita la seguente:*

Tabella n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare:

19 colonnelli medici;
36 tenenti colonnelli medici;
115 maggiori medici;
273 capitani medici;
216 tenenti e sottotenenti medici (1).
659 totale

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la seguente modificazione al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, approvato con Regio decreto n. 380 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 286 del 7 luglio 1901,

(1) In parte possono essere sostituiti dagli ufficiali medici di complemento.

n. 216 del 2 giugno 1904, nn. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell' 8 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906:

1° Nella tabella IV che stabilisce le « Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente » al comma *b*, aggiungere:

« Ispettore capo di sanità militare ».

2° Nella stessa tabella IV al comma *f*, sopprimere:

« Ispettore capo di sanità militare ».

ed al comma *m*, aggiungere:

« Ufficiali superiori medici vicedirettori e relatori degli ospedali militari principali ».

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1908.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Siccome credo che ora sarà un po' difficile di trovare il numero legale per poter fare una seconda votazione e siccome d'altronde il disegno di legge sui provvedimenti per gli Istituti d'emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, e l'altro sull'abolizione del lavoro notturno dell'industria della panificazione e delle pasticcerie sono due disegni di legge d'una certa importanza e che importerebbero quindi una lunga discussione, io proporrei di rimandare a lunedì la discussione degli altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così si intenderà stabilito.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo ora al sorteggio degli scrutatori per lo spoglio della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Sono sorteggiati i nomi dei senatori: Finali, Vischi e Cardona.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti e gli scrutatori di far lo spoglio delle schede.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti e gli scrutatori lo spoglio delle schede).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rattazzi.

RATTAZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione delle convenzioni 1° giugno 1907 sulla liquidazione della gestione della Rete Sicula al 30 giugno 1905 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Rattazzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita ai signori senatori.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolazioni fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione:

Senatori votanti	71
Favorevoli	63
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	71
Favorevoli	59
Contrari	12

Il Senato approva.

Prelevazione di lire 14,900 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1907-908, per maggiore spesa di retribuzione al personale straordinario:

Senatori votanti	71
Favorevoli	58
Contrari	13

Il Senato approva.

Autorizzazione di spese per provvedimenti resi urgenti dal terremoto e dalle piene dei fiumi dell'ottobre 1907, e assegnazione di maggiori fondi in favore dei comuni colpiti dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, nonché per riparazioni ad opere dello Stato e per concorsi e sussidi ad opere provinciali, comunali e consortili danneggiate o minacciate da alluvioni o frane:

Senatori votanti	71
Favorevoli	59
Contrari	12

Il Senato approva.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per L. 171,150.09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	73
Favorevoli	59
Contrari	14

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

I. votazione per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga a tutto il 30 giugno 1908 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipeudi (N. 734);

Concessione al comune di Parma di un mutuo di L. 2,750,000 all'interesse di favore del 3.50 per cento estinguibile in 50 anni (N. 726);

Aumento di lire 600,000 al capitolo n. 51 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza » del bilancio 1907-908 del Ministero dell'interno (N. 727);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 728);

Modificazione all'organico degli ufficiali del Corpo sanitario militare, al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito ed alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 730 - *urgenza*);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca e di Stato; e riduzione di tasse sugli affari (N. 735);

Abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie (N. 731 - *urgenza*);

Tassa comunale sulla pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 732).

Approvazione della Convenzione 1° giugno 1907 per la liquidazione della gestione della Rete Sicula al 30 giugno 1905 (N. 739).

IV. Interpellanza del senatore Melodia al ministro dei lavori pubblici sui grandissimi ritardi che subiscono in Puglia tutti i treni e specialmente i diretti.

V. Relazione della Commissione per il regolamento interno del Senato (N. LXXXIV - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 2 gennaio 1908 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.